



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.31/2014 DEL 02/12/2014

**"DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E BILANCIO
PLURIENNALE 2015 - 2017 DELLA REGIONE
PUGLIA"**



REGIONE PUGLIA
AREA FINANZA E CONTROLLI
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

**COPERTURE FINANZIARIE SUL DISEGNO DI LEGGE “DISPOSIZIONI RELATIVE
 PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E BILANCIO
 PLURIENNALE 2015/2017 DELLA REGIONE PUGLIA”.**

Le coperture finanziarie relative alle disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 sono le seguenti:

1. Gli articoli 1, 2 e 3 di cui al Titolo I “Disposizioni di carattere contabile” non comportano direttamente maggiori oneri o minori entrate per il Bilancio in quanto hanno carattere ordinamentale;
2. Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo II “Disposizioni tributarie”, articoli 4, e 6 non comportano maggiori oneri o minori entrate per il bilancio regionale in quanto riguardano la conferma, rispetto all’esercizio precedente, delle maggiorazioni aliquote dell’Addizionale all’IRPEF e dell’aliquota IRAP per l’anno 2015;
3. Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo II “Disposizioni tributarie”, articolo 5, avente ad oggetto “detrazioni dell’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia per l’anno 2015” comportano una previsione di spesa, in termini di competenza e cassa, pari ad € 2.300.000,00, la cui copertura è assicurata dallo stanziamento, di pari importo, del capitolo di spesa n. 783034 –UPB 05.01.01;
4. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo II, articolo 7, riguardanti le spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati comportano una previsione di spesa, in termini di competenza e cassa, pari ad € 8.500.000,00, la cui copertura è assicurata dallo stanziamento previsto al capitolo di spesa 112091 – UPB 01.04.04.

Bari, 2 dicembre 2014

Il dirigente del Servizio
 Ciro Giuseppe Imperio



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL BILANCIO

Relazione di accompagnamento al Disegno di Legge contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia".

In stretto collegamento con la legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017, si è provveduto a predisporre il Disegno di Legge contenente Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione in parola con le quali viene adottata una serie norme finalizzate a tracciare un quadro di riferimento coerente con le attuali esigenze gestionali.

Con il D.D.L. ora predisposto si è provveduto, in questa prima fase, a prevedere una serie di disposizioni ritenute indispensabili a garantire una corretta ed adeguata gestione delle diverse questioni e problematiche affidate alla responsabilità dei vari Centri di spesa.

Bari, 2 dicembre 2014

L'ASSESSORE AL BILANCIO
Dott. Leonardo di Gioia

DISEGNO DI LEGGE "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015 – 2017 della Regione Puglia"

**TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE**

Art. 1

Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nella tabella "A" allegata alla presente legge.

Art. 2

Ristrutturazione del debito regionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37, con deliberazione da comunicare al Consiglio regionale in base all'articolo 42, comma 6 ter della legge regionale 20 novembre 2001, n. 28, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Puglia, ivi comprese quelle relative all'ammortamento del mutuo erogato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

Art. 3

Disposizioni finanziarie in ordine alla estinzione delle Comunità montane ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36

1. La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto di estinzione di ciascuna Comunità montana, è autorizzata ad effettuare le occorrenti variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Puglia, con delibera da comunicare al Consiglio regionale in base all'articolo 42, comma 6 ter, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 28.
2. I titolari delle Unità Previsionali di Base in cui sono allocati i capitoli di entrata e di spesa, come istituiti ai sensi del comma 1, provvedono all'assunzione degli atti di gestione a valere sulle suddette risorse.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37.
4. All'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 2012 il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. I beni patrimoniali mobili ed immobili appartenenti a qualsiasi titolo alle Comunità montane sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia nei termini e con le modalità stabilite al comma 2 dell'articolo 5 bis.
La Regione Puglia, potrà concedere, previa richiesta motivata, ai Comuni, che esercitano le funzioni e i compiti connessi alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano, e all'ARIF, per lo svolgimento dei compiti e funzioni in materia di lotta agli incendi boschivi ed impianti irrigui, i beni mobili ed immobili.

Sarà cura degli Enti richiedenti provvedere alla gestione dei beni mobili ed immobili.

Per i beni mobili concessi agli Enti richiedenti, sarà a carico degli Enti stessi assumere l'onere relativo alla dichiarazione amministrativa di fuori uso di quei beni ritenuti dalla competente commissione regionale obsoleti e non più necessari."

TITOLO II NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

Capo I Disposizioni tributarie

Art. 4 Aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2015

1. Per il periodo di d'imposta 2015 sono confermate le maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) come disposte dall'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), modificato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013). Pertanto, l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;

- b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento;
- c) per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per cento;
- d) per i redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento;
- e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento.

2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,1 per cento permane sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,48 per cento permane sul terzo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,49 per cento permane sul quarto scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permane sul quinto scaglione di reddito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Art. 5

Detrazioni all'addizionale regionale all'IRPEF per carichi di famiglia per l'anno 2015

1. Per il periodo di imposta 2015, le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono maggiorate, nell'ambito

dell'addizionale regionale all'IRPEF e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dei seguenti importi:

- a. 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- b. la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A tal fine, per l'esercizio finanziario 2015, è stanziato l'importo, in termini di competenza e cassa, di 2 milioni e 300 mila euro a valere sul capitolo di spesa n. 783034 – UPB 05.01.01.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità meramente applicative per l'accesso alle misure di cui al comma 3.

Art. 6

Maggiorazione aliquota IRAP per l'anno 2015

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per il periodo d'imposta 2015 è confermata, nella misura di 0,92 punti percentuali, la maggiorazione della aliquota di cui al comma 1 e 1 bis del predetto articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS nonché per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) è confermata l'esenzione prevista dall'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004) e dall'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia).

Capo II
Disposizioni finanziarie

Art. 7
Spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati -
Commissario straordinario regionale

1. Al fine di consentire l'attuazione della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica) e della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica), la Regione Puglia provvede a erogare ai Consorzi di bonifica, fino alla concorrenza 8,5 milioni di euro per il primo semestre 2015, le somme occorrenti per far fronte alle seguenti spese di funzionamento:

- a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
 - b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;
 - c) oneri, a carico dei Consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2015.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e cassa, al capitolo 112091, UPB 01.04.04, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.
3. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un Commissario ad acta, il quale si avvale di una struttura di supporto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri per la finanza regionale.
4. In deroga al comma 8 dell'articolo 1 della l.r. 12/2011, il Presidente della Giunta regionale, per le finalità indicate dal comma 3 del medesimo articolo 1, può prorogare l'attività del Commissario straordinario regionale nominato ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 1 per un ulteriore termine massimo di dodici mesi.
5. Nell'espletamento della propria attività gestoria, il Commissario straordinario regionale è autorizzato ad avvalersi delle disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 36 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.

Capo III
Disposizioni finali

Art. 8
Norma di rinvio

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

TABELLA

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di euro)

Settori di intervento	2015	2016	2017
Ragioneria (mutui)	271	269	163
Ragioneria (ruoli S.F.)	3	3	3
Edilizia Residenziale	1	1	1